Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DELLA SICILIA

Indirizzi per gli adeguamenti in materia di prevenzione incendi e controlli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per gli edifici e i locali adibiti ad edifici scolastici di qualsiasi tipo, ordine e grado e asili nido

Premessa

Alla Direzione regionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile della Sicilia competono, in conformità alla normativa vigente, le attività di pianificazione ed il coordinamento, nonché quelle di monitoraggio, anche in materia di prevenzione incendi[1].

Pertanto, con riferimento alle finalità del presente documento si fa presente quanto segue.

A) Adeguamenti in materia di prevenzione incendi

Com'è noto, la normativa di prevenzione incendi per **gli edifici e i locali adibiti ad edifici scolastici di qualsiasi tipo, ordine e grado**, nonché per gli edifici e i locali adibiti ad asili nido sono quelle di seguito riportati:

- D.M. 26 agosto 1992 - *Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*
- D.M. 7 agosto 2017 - *Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*
- D.M. 16 luglio 2014 – *Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido*

A ciò va aggiunto che all'art. 2 del D.M. 21 marzo 2018 – *Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti ad edifici scolastici di qualsiasi tipo, ordine e grado,* sono state definite le indicazioni programmatiche, per l'applicazione delle suddette normative, fissando i livelli di priorità programmatica a), b) e c).

Inoltre, occorre precisare che con la legge n. 108 del 21 settembre 2018 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (G.U. n. 220 del 21-09-2018),* vigente al 22/09/2018, il termine di adeguamento delle strutture scolastiche in questione alla rispettiva normativae di prevenzione incendi di cui alla legge n. 19 del 27 febbraio 2017 era stato prorogato fino al 31 dicembre 2018.

Resta inteso che la prororoga dei suddetti termini per gli adeguamenti in materia di prevenzione incendi erano riferiti - solo ed esclusivamente - alle strutture scolastiche in senso

[1]Cfr. Lettere a) e g) del comma 3, dell'articolo 3 (Funzioni e compiti delle direzioni regionali e interregionali) del D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, così come modificato dal D.P.R. 19 luglio 2012, n. 159.

stretto e non già per le aree a rischio specifico in esse presenti (quali ad esempio: centrali termiche, cucine, depositi di combustibili, ecc.), che dovevanvo essere già conformi alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, già avviati e conclusi, anche previgenti a quelli di cui al dal D.P.R. 1° agosto 2011, n.151.

Ciò premesso, poiché non è dato sapere se il Governo intenda (come sinora fatto in precedenza) stabilire un nuovo termine di adeguamento per gli edifici e i locali adibiti ad edifici scolastici di qualsiasi tipo, ordine e grado alla rispettiva normativa di prevenzione incendi, i soggetti proprietari degli edifici e locali adibiti ad edifici scolastici di qualsiasi tipo, ordine e grado devono - necessariamente ed inderogabilmente - conformarsi alla normativa antincendio, essendo scaduto il 31/12/2018 il termine per l'adeguamento degli stessi edifici scolastici in questione.

Al riguardo, si ritiene utile evidenziare come, in virtù dell'emanazione del D.M. 7 agosto 2017, sono oggi disponibili anche per le attività scolastiche, le nuove modalità di progettazione in ambito antincendio fornite dal c.d. *Codice di prevenzione incendi*, che, pur sempre finalizzato al raggiungimento dei primari obiettivi della sicurezza antincendio sanciti anche a livello comunitario, allinea il panorama normativo italiano della prevenzione incendi ai principi internazionalmente riconosciuti.

In particolare, il Codice di prevenzione incendi, nonché le Regole tecniche verticali ad esso collegate, si pone l'obiettivo di superare le regole tecniche di tipo tradizionale che dettano misure tipicamente puntuali sulla base di una valutazione del rischio effettuata in generale dal legislatore, per passare ad una metodologia più prestazionale che consente di individuare soluzioni tecniche più idonee a minimizzare il rischio incendio effettivo e concreto caratterizzante il caso specifico, superando anche le eventuali difficoltà imputabili all'implementazione di disposizioni tecniche meramente prescrittive.

In tale ottica, deve essere presa in considerazione, caso per caso, la possibilità di ricorrere al D.M. 7 agosto 2017

Relativamente, poi, al processo di adeguamento effettivo delle attività scolastiche, nell'evidenziare che attualmente non sussiste alcun regime di proroga, è tuttavia in vigore il D.M. 21 marzo 2018 che detta indicazioni programmatiche ai fini dell'adeguamento delle strutture scolastiche e degli asili nido alla normativa di sicurezza antincendio, individuando tre distinti livelli di priorità, che potrebbero costituire un indirizzo per la realizzazione degli adeguamenti alle strutture scolastiche in questione in funzione delle risorse finanziarie regionali disponibili.

Analogo approccio potrà essere adottato anche per gli edifici e locali adibiti ad asili nido, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 21 marzo 2018, tenuto conto che al 31/12/2018 sono scaduti anche per essi i termini di adeguamento alle misure di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del D.M. 16 luglio 2014, fermo restando la validità delle scadenze di adeguamento fissate dallo

stesso decreto per gli asili nido che hanno presentato, entro i rispettivi termini, la SCIA riferita ai primi adeguamenti.

Resta inteso che nelle more della realizzazione degli adeguamenti di prevenzione incendi in questione i datori di lavoro delle strutture scolastiche in questione dovranno rispettare quanto previsto a riguardo dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza interno.

B) Controlli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Con la nota prot. n. 5264 del 18/04/2018 della Direzione Centrale per la Prevenzione Incendi e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, sono state impartite le direttive nell'attività di vigilanza ispettiva negli edifici scolastici di qualsiasi ordine e grado e negli asili nido (di seguito indicate anche "strutture scolastiche") svolta da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

La suddetta nota ha indicato alle strutture territoriali del C.N.VV.F. di attivare le procedure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 qualora, in sede di controllo, siano riscontrate contravvenzioni di competenza del C.N.VV.F. in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ivi compreso l'esercizio dell'attività in assenza della prevista SCIA (cfr. art. 4 del D.P.R. 151/2011) ed ha fornito, a titolo esemplificativo, alcune delle misure gestionali (cfr. relativo stralcio in **Appendice 1**), che il Comando VV.F. può imporre nell'ambito del procedimento di cui al citato decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Contestualmente, verranno alteresì attivate, da parte del Comando VV.F., le ordinarie procedure di polizia amministrativa finalizzate alla regolarizzazione dell'attività, mediante la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SClA) di cui all'art 4 D.P.R. n.151/2011., previa (se del caso) acquisizione della valutazione progetto di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011 di conformità alla regola tecnica pertinente, indirizzata anche al Comune ed alla locale Prefettura.

Inoltre, i Comandi dei Vigili del Fuoco dovranno procedere, in tale ambito, alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per omessa presentazione della SCIA da parte dei suddetti proprietari degli immobili destinati a strutture scolastiche, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 139/2006, così come modificato dall'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

Quanto sopra riportato trova fondamento nella normativa vigente che di seguito si richiama.

Le strutture scolastiche in questione sono considerate luoghi di lavoro e come tali rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. prevede a carico del datore di lavoro obblighi di natura gestionale e prescrizioni di natura strutturale che, per quanto concerne la prevenzione incendi, sono richiamati dall'art. 46, comma 2, dello stesso decreto legislativo che di seguito si riporta testualmente ***"[…] 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. […]"***.

Tuttavia, lo stesso decreto legislativo, al comma 3 dell'art. 18, a tutela degli stessi datori di lavoro, prevede testualmente quanto segue ***"[…] 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. […]".***

Da quanto sopra, si ritiene che, nella normale attività ispettiva presso gli edifici scolastici e gli asili nido che risultino parzialmente o totalmente non adeguati, si possono verificare i seguenti due casi:

I. <u>Il datore di lavoro della struttura scolastica non si è avvalso del comma 3 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.</u>

In tale caso tutte le inadempienze saranno imputate al datore di lavoro della struttura scolastica e, pertanto, sarà dato corso, a suo carico, all'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994, compresa la violazione di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 139/2006 per la mancata presentazione della SCIA qualora accertata.

II. <u>Il datore di lavoro della struttura scolastica si è avvalso del comma 3 dell'art.18 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.</u>

Qualora ciò è riscontrabile attraverso prove documentali, che dovranno essere acquisite all'atto del sopralluogo dei Vigili del Fuoco, si possono verificare i seguenti due sottocasi:

<u>1° caso</u>: se il documento di valutazione del rischio e gli altri atti conseguenti (piano di sicurezza ed emergenza) tengono conto delle reali condizioni di sicurezza antincendio in cui si trova l'immobile destinato a struttura scolastica e, conseguentemente, sono individuate ed adottate misure di sicurezza compensativa, anche di natura gestionale (non ultime quelle mitigative del rischio indicate nella sopraccitata nota dipartimentale prot. n. 5264 del 18/04/2018), al datore di lavoro della struttura scolastica si potranno, eventualmente, imputare soltanto <u>inadempienze residuali</u> e di carattere gestionale, che esulano dalla problematica legata all'adeguamento strutturale dell'edificio, per le quali si darà quindi solo corso all'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.758/1994. Contestualmente, al proprietario dell'edificio scolastico (Comune, Provincia, altri soggetti pubblici o privati) si potrà

contestare la violazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 139/2006 per la mancata presentazione della SCIA qualora accertata;

2° caso: se il documento di valutazione del rischio e gli altri atti conseguenti (piano di sicurezza ed emergenza) non tengono conto delle reali condizioni di sicurezza antincendio in cui si trova l'immobile destinato a struttura scolastica, al datore di lavoro della struttura medesima scolastica si dovranno imputare le inadempienze di carattere gestionale, anche legate alla inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi e degli atti conseguenti, applicando e su queste inadempienze dare corso all'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 758/94, che potrà prevedere nelle prescrizioni con carattere di urgenza anche la sospensione dell'esercizio (in casi estremi) o limitazioni dell'esercizio come ad esempio al ridimensionamento dell'affollamento e comunque quelle misure mitigative del rischio indicate nella sopraccitata nota dipartimentale prot. n. 5264 del 18/04/2018. Contestualmente, al proprietario dell'edificio scolastico (Comune, Provincia, altri soggetti pubblici o privati) si dovrà contestare la violazione di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 139/2006 per la mancata presentazione della SCIA, qualora accertata. Da quanto sopra esposto è evidente l'importanza della fase di valutazione del rischio antincendio per la elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), mediante l'attuazione delle misure previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.M. 10 marzo 1998, con la successiva e conseguente determinazione delle misure di sicurezza compensative necessarie a mitigare il maggior rischio presente nell'immobile destinato alla struttura scolastica in questione per effetto del mancato adeguamento alla rispettiva normativa di prevenzione incendi.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Vallefuoco)
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)

Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DELLA SICILIA

Appendice 1

MISURE MITIGATIVE DEL RISCHIO PREVISTE

(Stralcio nota prot. n. 5264 del 31/08/2018 del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno)

a) Il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività;

b) Il datore di lavoro deve provvedere all'integrazione della informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

c) Tutti i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono avere frequentato il corso di tipo C di cui all'allegato IX del DM 10/3/1998 e avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1996 n. 609;

d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del DM 26/8/1992;

e) Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sul sistema di vie di esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.

L'attuazione delle misure di cui alle lettere d) e e) deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività sono esclusivamente quelle individuate nell'Allegato I del decreto medesimo.